

EMAIL

Prot. n.12

Milano, 30 gennaio 2012

Oggetto:

Art. 34 del D.L. 24-1-2012 n. 1

Obbligo di confronto delle tariffe R.C.A.

A tutti gli ISCRITTI

LORO SEDI

Forniamo alcune prime indicazioni operative sulla nuova disposizione, concernente l'obbligo di confronto delle tariffe R.C.A., introdotta dal D.L. 24-1-2012 n. 1 pubblicato in G.U. il giorno stesso.

Preliminarmente riportiamo il testo dell'art. 34 del Decreto in questione, in vigore dal giorno della pubblicazione in G.U.:

Art. 34 Obbligo di confronto delle tariffe r.c. auto

1. Gli intermediari che distribuiscono servizi e prodotti assicurativi del ramo assicurativo di danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti sono tenuti, prima della sottoscrizione del contratto, a informare il cliente, in modo corretto, trasparente ed esaustivo, sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie assicurative non appartenenti a medesimi gruppi, anche avvalendosi delle informazioni obbligatoriamente pubblicate dalle imprese di assicurazione sui propri siti internet.

2. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto le informazioni di cui al comma 1 e' affetto da nullita' rilevabile solo a favore dell'assicurato.

3. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 comporta l'irrogazione da parte dell'ISVAP a carico della compagnia che ha conferito il mandato all'agente, che risponde in solido con questo, in una misura non inferiore a euro 50.000 e non superiore a euro 100.000.

Dall'analisi della norma in questione emerge che per l'adempimento a quest'ultima non vi è un obbligo di consegna di documentazione di polizze RCA di altre compagnie non appartenenti a medesimi gruppi, bensì l'adempimento avviene con un' informativa al cliente sulla tariffa e sulle condizioni contrattuali.



Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione

La dichiarazione del cliente di aver ricevuto tale informativa (di cui alleghiamo un fac-simile, già presente anche sul sito SNA www.snaservice.it) andrà resa solo nel momento in cui il cliente stesso sottoscrive la polizza.

Tale fattispecie non è ravvisabile, ad esempio, nel caso in cui non si verifichi una novazione contrattuale (cioè sottoscrizione di un nuovo contratto) e sia invece presente una prosecuzione di un contratto già in essere.

Rammentiamo che il Decreto Legge passerà ora al vaglio del Parlamento, che potrà convertirlo in Legge entro 60 giorni, pena la decadenza *ab origine* dello stesso.

Informiamo inoltre che il SNA ha già chiesto all'Isvap una moratoria in relazione alle sanzioni riportate al terzo comma di tale articolo affinché nei primi tempi di applicazione di tale disposizione non si proceda all'erogazione di tali spropositate sanzioni.

I migliori saluti.

Il Vice Presidente Nazionale vicario
Giancarlo Guidolin